

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò, del 28/04/2022 n. 228

WWW.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxxx/2021

Oggi 28 aprile 2022 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:

Per MUTUATARIO avv. Omissis oggi sostituito dall'avv. OMISSIS Per SOCIETA' MUTUANTE avv. OMISSIS oggi sostituito dall'avv. OMISSIS Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. **OMISSIS** precisa le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio.

SOCIETA' MUTUANTE precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.

A questo punto il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

IL GIUDICE

dott. Luigi Enrico Calabrò

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato *ex* art. 352, ult. co., c.p.c ed ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:

MUTUATARIO

APPELLANTE

contro

SOCIETA' MUTUANTE

APPELLATO

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

All'udienza del 28/04/2022, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale cui è allegata la presente sentenza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato **MUTUATARIO** ha proposto appello avverso la sentenza n. xxxx/2021 pubblicata in data 18/3/2021 (proc. n. xxxx/2020 RG) emessa dal Giudice di Pace di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della sentenza n. xxx/2021 pubblicata in data 18 marzo 2021 dal Giudice di Pacedi Cremona, in persona del Dr.ssa Ghillani Barbara, nel giudizio rubricato con numero di RG: xxxx/2020; 2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare: - con statuizione senza efficacia di giudicato, il diritto di parte istante ex art.125 del Testo Unico Bancario, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato lo stesso, di ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri finanziari, versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo n. xxxxx, estinto anticipatamente; -accertare la nullità e/o inefficacia della clausola



contrattuale che disciplina l'anticipata estinzione del contratto cui è causa, nella esclusiva misura in cui impedisce o comprime il diritto del consumatore ad ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota dei costi ulteriori agli interessi, pagati in anticipo e non maturati all'atto dell'anticipata estinzione, per tutte le ragioni esposte in narrativa, secondo la esplicita quantificazione effettuata in domanda; - per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art.35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo nella loro interezza con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo; - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice a percepire dalla odierna convenuta il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari, con riguardo al contratto di mutuo stipulato con la odierna appellata SOCIETA' MUTUANTE quantificati nella misura di 6.703,50; - per l'effetto, condannare la SOCIETA' MUTUANTE in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in 6.703,50, o alla somma che ritenesse congrua; - in via del tutto subordinata, alla luce di quanto esposto, in precedenza, dichiarare il diritto dell'istante di ottenere le somme suindicate a titolo di risarcimento dei danni per illecito contrattuale, secondo la medesima quantificazione di cui al punto precedente; - solo in via subordinata, qualora l'On. Magistrato non ritenga di poter dare applicazione alla disciplina dell'indebito oggettivo, condannare la convenuta **SOCIETA' MUTUANTE**, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed interessi legali ex art.1284 c.c. dalla data di anticipata estinzione del contratto; - condannare la **SOCIETA' MUTUANTE** alla restituzione di tutto quanto versato in adempimento della sentenza del Giudice di Cremona n. xxx/2021; - condannare altresì la SOCIETA' MUTUANTE al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo".

Si è costituita in giudizio l'appellata SOCIETÀ' MUTUANTE l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze, e, in subordine, in ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliersi in ogni caso le domande tutte proposte da SOCIETA' MUTUANTE in primo grado.

Con ordinanza del 22/3/2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione orale della causa e per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 352, ult. co., c.p.c e 281 sexies c.p.c..

All'udienza del 28/4/2022, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha pubblicato nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e 352 <u>ult. co.</u> c.p.c. la presente sentenza.

Parte appellante ha censurato la sentenza di prime cure che ha rigettato la domanda proposta in primo grado relativa al rimborso in suo favore della somma di euro 703,50, oltre interessi di legge, pagati quali "commissioni accessorie" (ovvero, quali provvigioni per l'attività di intermediazione finanziaria svolta da **SOCIETA' MUTUANTE**) alla stipula del contratto di mutuo n. xxxxxx del 15/1/2014, successivamente estinto anticipatamente.

Il Giudice di Pace ha ritenuto avente natura "up front" l'importo delle commissioni citate, e per tale ragione lo ha ritenuto non ripetibile ai sensi dell'art. 125 sexies TUB.

L'appello promosso da **MUTUATARIO** non merita accoglimento, in quanto il ragionamento del Giudice di prime cure appare esente da censure, essendo specialmente intervenuta, già prima del giudizio di primo grado, la novella legislativa di cui alla L. 106/2021.

Invero, il contratto è stato stipulato in data 15/1/2014, sotto il vigore quindi della formulazione dell'art. 125 sexies TUB, introdotta con il D.Lgs. n. 141/2010.

Successivamente, la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "sostegni bis"), entrata in vigore il 25/7/2021, ha riformulato l'art. 125-sexies del TUB, così dirimendo i dubbi (o, almeno, questo è l'obiettivo dichiarato) sorti a seguito della pronuncia della nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/18 (c.d. "Lexitor").

Come noto, infatti, avendo riscontrato la diffusione di prassi scorrette da parte degli operatori bancari e finanziari, la CGUE, con l'intento di garantire "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito" che "sarebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi



alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto", aveva offerto una discussa interpretazione dell'art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE, c.d. "CCD", affermando il principio secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un contratto di prestito verso cessione del quinto o di credito personale, il cliente abbia diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, e così espressamente superando, considerandola irrilevante, la distinzione tra costi *upfront* (ovvero quelli sostenuti all'atto della concessione del finanziamento, come le spese di istruttoria e di intermediazione, considerati non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento) e costi *recurring* (ovvero quelli che maturano nel tempo, come le spese di incasso rata, rimborsabili in caso di estinzione anticipata).

La nuova e più recente versione dell'art. 125 sexies TUB, allineandosi alla normativa comunitaria come interpretata dalla sentenza Lexitor, prevede ora, al comma 1, che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte' (una formulazione che non ammette alcuno spazio per la distinzione tra costi rilevanti o meno ai fini del rimborso in caso di estinzione anticipata, con l'unica eccezione delle imposte, che se già pagate non sono quindi ripetibili, nemmeno pro quota). Inoltre, la novella legislativa onera le parti di determinare in modo chiaro ed analitico nei contratti il metodo di calcolo degli importi da rimborsare, introducendo, quale criterio suppletivo, quello del costo ammortizzato ("I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"). Infine, al terzo comma, la norma chiarisce anche che: "Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito"

Tuttavia, per quanto qui interessa, il legislatore del 2021 ha anche statuito con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella: l'art. 11 octies della suddetta legge ha limitato espressamente l'ambito di applicazione temporale della novella legislativa "ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Ne consegue, che la nuova formulazione della norma (versione 2021) non può applicarsi al caso di specie, il cui contratto è stato stipulato nel 2014.

Non può peraltro tralasciarsi, e ciò appare dirimente, che lo stesso legislatore (art. 11 octies citato) ha chiarito (con norma, stavolta, avente carattere evidentemente interpretativo) che ai finanziamenti antecedenti il 2021, "continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti".

Di questa disposizione deve essere valorizzato, in particolare, il richiamo alle disposizioni di Banca d'Italia "vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti".

In altre parole, in tal modo, la norma ha individuato espressamente (e con intenzione volta ad evitare ogni contrasto giurisprudenziale, avendo ovviamente ben presente il legislatore l'approdo della sentenza Lexitor) la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021, in quella *pro tempore* vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), ma anche in base al testo ed al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti.

Confermare (o attribuire, secondo altre correnti di pensiero), come ha fatto il c.d. Decreto sostegni bis, valore normativo *pro tempore* alle disposizioni di Banca d'Italia equivale quindi alla precisa scelta di privare di effetto per il mercato italiano la sentenza Lexitor con riguardo alle estinzioni anticipate relative a rapporti instaurati prima del 4 dicembre 2019.

Infatti, l'Autorità di vigilanza, fino alla pubblicazione del comunicato del 4 dicembre 2019 con cui ha aderito ai principi della sentenza Lexitor, ha convintamente aderito alla ricostruzione per cui occorre dar rilievo alla distinzione tra costi *upfront e* costi *recurring* in sede di estinzione anticipata.



La testi suesposta è stata recentemente sostenuta anche dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario che, con la decisione del 15/10/2021, ha affermato il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi fra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Appare quindi evidente che il legislatore abbia voluto, per esigenze di politica economica e di tutela del principio dell'affidamento, dettare una disciplina intertemporale conforme all'interpretazione che, del vecchio testo dell'art. 125-sexies TUB, ha dato la giurisprudenza anteriore alla sentenza Lexitor, così apponendo un ostacolo insormontabile a una diversa interpretazione "adeguatrice".

apponendo un ostacolo insormontabile a una diversa interpretazione "adeguatrice". Peraltro, non essendo la direttiva 48/2008/CE, art. 16, par. 1, una direttiva c.d. "self executing", in quanto non è sufficientemente dettagliata nei propri contenuti e non specifica in alcun modo il perimetro dei diritti attribuiti al consumatore, essa ha unicamente efficacia verticale (con ciò intendendosi che l'interessato può far valere solo nei confronti dello Stato una ritenuta imperfetta attuazione della direttiva) mentre non ha efficacia orizzontale tra privati.

La stessa richiede, pertanto, per assumere efficacia orizzontale, il necessario recepimento da parte degli Stati membri con disposizioni normative adeguatrici dell'ordinamento interno (Trib. Roma, 11 febbraio 2021; Trib. Napoli, 10 marzo 2020, n. 2391; G.di Pace Roma, 28 agosto 2020, n. 13888; G. di Pace Como, 13 ottobre 2020, n. 538).

Ne consegue che i privati devono osservare la norma interna *ratione temporis* vigente e che l'interpretazione della Corte di giustizia, relativa a una norma comunitaria, non può essere utilmente invocata in una controversia tra loro insorta.

Perciò, alcuna censura di contraddittorietà a norma imperativa o di vessatorietà della suddetta clausola può essere svolta con riferimento all'art. 10 del contratto in esame, che appare invece conforme alla normativa primaria e secondaria vigente al momento della stipula.

L'esborso per i costi di intermediazione finanziaria è infine evidentemente un costo *up front* per natura, esaurendosi le attività dell'intermediario con la stipula del contratto stesso (come previsto dall'art. 10 del contratto). Il contratto specifica espressamente, senza alcuna opacità, che tali commissioni accessorie, in quanto riguardanti attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, non saranno rimborsate).

Per tale ragione, esse non devono essere rimborsate.

L'appello va pertanto, in conclusione, rigettato e la sentenza di prime cure deve essere confermata. Le spese di lite, di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza (non può darsi luogo a compensazione delle spese in quanto l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello è intervenuta in data 26/10/2021, così come l'iscrizione del fascicolo di primo grado in data 4/8/2021, per cui successivamente all'entrata in vigore della L. 106/2021) e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 per come modificati con DM 37/2018.

Per quanto riguarda l'istanza di "anonimizzazione" delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo dalla presente sentenza, ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003, si autorizza affinchè la Cancelleria provveda come da norma citata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. xxxx/2021 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

RIGETTA l'appello promosso dal MUTUATARIO

CONDANNA il **MUTUATARIO** a rimborsare alla **SOCIETA' MUTUANTE** per il giudizio di secondo grado, in euro 478,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge. le spese processuali, che liquida,

AUTORIZZA la Cancelleria alla "anonimizzazione" delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo dalla presente sentenza, come da istanza di parte appellata ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003. Sentenza resa *ex* articolo 352, ult. co., c.p.c e 281 *sexies* c.p.c.



Cremona, 28 aprile 2022

IL GIUDICE

dott. Luigi Enrico Calabrò

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

